



## Comune di Riolunato

### Provincia di Modena

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

#### N.2 DEL 28/02/2019

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione tariffe per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì **ventotto** del mese di febbraio alle ore **18.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	X	
2	Rocchi Giordano	Consigliere	X	
3	Fini Maurizio	Consigliere	X	
4	Contri Fabio	Consigliere		X
5	Migliori Federico	Consigliere	X	
6	Solignani Liliana	Consigliere		X
7	Bonfiglioli Alessandro	Consigliere	X	
8	Migliori Mauro	Consigliere	X	
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere	X	
10	Fiorenza Davide	Consigliere		X
11	Rocchi Marco	Consigliere	X	

PRESENTI N. **8**

ASSENTI N. **3**

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dott. Contri Laura, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Alle ore 18,50 entra il Consigliere Solignani Liliana, pertanto il numero dei presenti aumenta a 9 (nove).*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** in generale:
  - l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
  - gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
  - l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:" ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
  - l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
  - il D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- **Visto**, ancora in merito al termine per deliberare:
  - l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
  - l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
  - l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro

- dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
- in attuazione alla predetta norma, il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, già preventivamente prorogato al 28 febbraio 2019 (Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. il 17 dicembre 2018) è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019, come deciso nella seduta della Conferenza Stato Città Autonomie Locali del 17 gennaio u.s., riunita dal Ministero dell'Interno.
  - **Richiamati**, in particolare:
    - l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che hanno istituito e regolato il tributo in oggetto a decorrere dal 01/01/2014;
      - i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
    - l'art. 1, comma 683, della citata L n.147/2013 il quale dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;
    - il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L n.147/2013 e del D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente la disciplina della determinazione del piano economico finanziario e del piano tariffario;
    - la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;
    - il vigente regolamento per l'applicazione del tributo in oggetto;
    - la delibera del consiglio comunale del 27/02/2018 n. 2, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti per l'anno precedente a quello in oggetto;
  - **Visto**, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;
  - **Richiamato** il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Riolunato, “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2014 e s.m.e.i.;
  - **Preso e dato atto** che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:
    - compete allo scrivente organo l'approvazione in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;
    - l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;

- **Considerato che:**
    - l'art. 1, commi 650, 651 e 652 Legge n. 147 del 2013 in base ai quali è stabilito che il Tributo sui rifiuti TARI si applica in base alla tariffa e che i Comuni, nella determinazione delle tariffe, tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per determinate tipologie di locali
    - l'art. 1, comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana;
    - l'art. 1, comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TARI, in conformità con i servizi e i costi individuali ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
  - **Visto** il comma 653, art. 1 della L. 147/2013 in merito ai fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - **Dato atto:**
    - di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;
    - si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica;
    - il risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard si discosta in modo non significativo rispetto al costo complessivo del PEF."
  - **Preso atto:**
    - del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio locale di Modena n. 1 del 04/02/2019 che ha espresso parere positivo e delibera del consiglio di ambito n. 14 del 5/2/2019, dal quale piano finanziario si rileva che il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2019 relativo al Comune di Riolunato ammonta ad €. 134.492,67 (oltre ad IVA 10%);
    - del dettaglio delle voci di costo a carico dell'Ente contenute nei documenti agli atti dell'ufficio, di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda così specificato:
      1. Costi previsti relativi al CSL (spazzamento vie e parchi) per €. **1.000,00**;
      2. Costi relativi agli altri costi AC (agevolazioni per raccolta differenziata) per €. **3.000,00**
      3. Costi previsti relativi ai CARC ( postalizzazione e quota personale ) per €. **11.109,00**;
      4. Costi comuni diversi + Costi generali di gestione (CCD + CGG ) per €. **15.715,28** (di cui € 913,00 relativo al fondo rischi ed € 3.388,00 relativo al fondo crediti).
- Il dettaglio delle voci di costo, visionata dallo scrivente organo, è documentata agli atti dell'ufficio.
- Secondo quanto previsto dall'all. 1 del DPR 158/99 punto 2.2, nei Costi Generali di Gestione = CGG. vanno ricompensati quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

A tal fine, si prende atto dei costi del personale comunicati dal gestore di complessivi €. 25.447,84 di cui il 50% è stato imputato al CGG per diminuire la quota variabile della tariffa.

- **Considerato** che il Comune di Riolunato, nella commisurazione della tariffa, ha applicato il c.d. metodo normalizzato secondo i criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, adattato alle peculiarità di alcune categorie di locali tassabili, criteri e modalità di calcolo che ad oggi vengono confermate dalla vigente disciplina TARI;

- **Preso atto:**

- che il gestore del servizio Hera SPA ha a suo tempo comunicato di non disporre di elementi tecnici che permettano la determinazione dei dati quantitativi o percentuali di rifiuto prodotto ripartito fra utenze domestiche e non domestiche;
- che il suddetto gestore ha fornito un criterio di stima della quantità totale di rifiuto prodotto riferito all'anno 2018 di 478 t. complessive;
- che in attesa che l'ente gestore, sollecitato in merito, comunichi i criteri di misurazione della quantità dei rifiuti conferiti suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche allo scopo di ripartire i costi, si è utilizzato un metodo presuntivo di stima come di seguito illustrato:

*ai fini dell'individuazione della quantità di rifiuti domestici (QD) e non domestici (QND):*

- stima della produzione dei rifiuti delle utenze domestiche secondo il dato fornito dal gestore del servizio Hera spa, stimato tra i 0,9 e 1 kg di rifiuti al giorno per abitante. L'analisi della situazione porta però a considerare un leggero aumento della quantità dei rifiuti prodotti che si è valutato imputare ai residenti riguardo la suddivisione dei rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche;
- per la determinazione della produzione dei rifiuti riferita alle utenze domestiche (QD) si è moltiplicato il quantitativo di kg 1,15 per il numero dei residenti e moltiplicato per 365 giorni, mentre per i non residenti si è continuato a considerare kg 1 di rifiuti prodotti, dopo aver individuato il n. delle u.i. a disposizione iscritte a ruolo al 31/01/2019, per una media di circa 70 giorni nell'arco dell'anno per 2 componenti come stabilito dal regolamento TARI;
- per differenza fra la produzione annua dei rifiuti complessiva (QT) così come comunicata dal gestore Hera spa e la produzione annua stimata per le utenze domestiche (QD), si è ottenuta la produzione riferita alle utenze non domestiche (QND);
- che l'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) per il periodo 2014-2017 di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare. Inoltre, per il medesimo periodo, è stata data facoltà ai Comuni, nel calcolo della quota fissa delle utenze domestiche, di non considerare i coefficienti Ka, vale a dire di determinare tale quota senza tenere conto dell'incidenza del numero degli occupanti, basandola solo sulla superficie del locale;
- **Tenuto conto** che nella legge 145/2019 (Legge di bilancio 2019) troviamo la proroga prevista dal comma 1093, che include l'annualità 2019 della deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99 di cui al punto sopra;  
*ai fini della determinazione della tariffa:*

- per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/99, Ka (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche);
- per le utenze non domestiche kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e kd (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche) di tutte le categorie è stato utilizzato il coefficiente minimo stabilito nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99, ad eccezione delle categorie 16,17 e 20 alle quali è stato attribuito il coefficiente minimo ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie;
- **Tenuto conto** che l'art. 1, comma 688 della n. Legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo, di norma, almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto al pagamento della componente TASI e assicurando, ai sensi del comma 689, la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati;
- **Richiamato** il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI il quale all'art. 17-Riscossione prevede che le somme sono riscosse in 2 rate scadenti nei mesi di luglio e ottobre dell'anno di riferimento;
- **Ritenuto opportuno**, in conformità a quanto sopra indicato, stabilire le seguenti scadenze per il versamento dalla componente TARI per l'anno 2019  
n. 2 rate con scadenza:
  - **31 luglio 2019**
  - **31 ottobre 2019**
- **Tenuto conto** che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- **Visto** il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il parere favorevole del Settore Finanziario espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Atteso** che è stato richiesto il parere del Responsabile dell'Ufficio tecnico in ordine ai costi inseriti nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio locale di Modena n. 1 del 04/02/2019 che ha espresso parere positivo e delibera del Consiglio di Ambito n. 14 del 05/02/2019 ;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
- **Udito** l'intervento del Consigliere di minoranza Amidei Maria Luisa che si dichiarava favorevole sulla riduzione verso le attività commerciali e chiede chiarimenti in merito al costo di personale inserito nei costi del servizio;
- **Con** l'astensione del gruppo di minoranza (consiglieri Amidei Maria Luisa e Rocchi Marco) ed il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dagli altri 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio locale di Modena n. 1 del 04/02/2019 che ha espresso parere positivo e

delibera del Consiglio di Ambito n. 14 del 05/02/2019 dal quale si rileva che il costo di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 relativo al Comune di Riolunato ammonta ad €. 134.492,67 oltre IVA 10%;

- 2) **DI APPROVARE**, in aggiunta al costo sopra menzionato, il costo diretto del Comune di Euro **30.824,00** (IVA compresa dove applicabile) relativo al servizio di gestione dei rifiuti anno 2019;
- 3) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2019:  
n° 2 RATE con scadenza:  
**31 luglio 2019**  
**31 ottobre 2019**
- 4) **DI APPROVARE** i coefficienti di produttività di seguito specificati:

- **COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1) i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99;

2) i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99;

- **COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:**

**PARTE FISSA:** i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99, coefficiente minimo, ad eccezione delle cat. 16-17 e 20 che sono ridotti del 50%

Categoria e attività	Kc coefficiente
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67
3 Stabilimenti balneari	0,38
4 Esposizioni, autosaloni	0,30
5 Alberghi con ristorante	1,07
6 Alberghi senza ristorante	0,80
7 Case di cura e riposo	0,95
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9 Banche ed istituti di credito	0,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42

17	Bar, caffè, pasticceria	1,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04

**PARTE VARIABILE:** i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 4b del DPR 158/99, coefficiente minimo, ad eccezione delle cat. 16-17 e 20 che sono ridotti del 50%

	Categoria e attività	Kd coefficiente
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	14,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56

5) **DI DETERMINARE** per l'anno 2019 le seguenti tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) :

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €</b>
1	0,50817	35,31

2	0,59286	82,38
3	0,65336	105,92
4	0,70175	129,45
5	0,75015	170,64
6 o più	0,78645	200,06

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
		<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €/mq</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26192	0,34021
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti	0,54840	0,72099
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	0,31103	0,40695
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	0,24555	0,32713
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	0,87580	1,15019
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	0,65480	0,85708
<b>7</b>	Case di cura e riposo	0,77758	1,02326
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	0,81850	1,07429
<b>9</b>	Banche e istituti di credito	0,45018	0,47107
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,71210	0,93036
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,87580	1,15150
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,58932	0,77203
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75302	0,98793
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	0,35196	0,45798
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45018	0,41218
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,98078	2,59479
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	1,48968	1,95100
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,44057	1,88819

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,26049	1,64742
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,48006	3,25298
21	Discoteche, night club	0,85124	1,12009

- 6) **DI PRENDERE ATTO** che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
- 8) **DI DICHIARARE** il presente atto, con l'astensione del gruppo di minoranza (consiglieri Amidei Maria Luisa e Rocchi Marco) ed il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dagli altri sette Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

=====

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

**Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione tariffe per l'anno 2019.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, \_\_20/02/2019\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Costantina Contri

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_20/02/2019\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Costantina Contri

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Contri Daniela

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Contri Laura

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n°267/2000.

Addì, li 07 MAR 2019

La Responsabile del Settore Amministrativo  
Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li \_\_\_\_\_

Il Vice-Segretario Comunale  
Fto Contri Laura

---

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo  
Claudia rag. Contri